



Regione Lombardia

DECRETO N. 2483

Del 26/02/2026

Identificativo Atto n. 878

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia (REG. (UE) 2021/2115, ART. 71): Intervento SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna". Approvazione del bando per la presentazione delle domande anno 2026.

L'atto si compone di 61 pagine di cui
pagine di allegati 54 parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA, FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

VISTI:

- il Reg. (UE) 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n°1305/2013 e (UE) n°1307/2013, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2025/2649;
- il Reg. (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n°1306/2013, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2025/2649;
- il Reg. (UE) 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità" e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) 2022/1173 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica Agricola Comune" e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) 2022/1475 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione" e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) 2025/2649 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2026) 745 final del 11 febbraio 2026;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n° 42 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n° 1306/2013, recante

l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», così come da ultimo modificato dal D. lgs 23 novembre 2023, n. 188;

- Decreto interministeriale n°664304 del 28 dicembre 2022 «Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116»;
- il DM MASAF n°147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e ss.mm.ii.;
- il DM MASAF n° 337220 del 28 giugno 2023 "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", riguardante il tema della condizionalità sociale;
- il DM MASAF del 31 gennaio 2024 "Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" (GU SG n.58 del 9 marzo 2024);
- DM MASAF n° 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;
- la DGR n° XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», così come da ultimo modificata dalla DGR n° XII/5595 del 30 dicembre 2025;

CONSIDERATO che:

- Il Comitato di Monitoraggio Regionale del CSR con procedura scritta, chiusasi in data 9 febbraio 2026, ha approvato le modifiche al CSR vigente, che comportano la modifica anche di elementi del PSP vigente, tra cui quelle riguardanti l'incremento del premio unitario per tutte le tipologie colturali dell'intervento SRB01, così come di seguito riportato:

- Pascolo

TOTALE INDENNITA' (€/ha)			
ALTITUDINE (m)	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
	fino a 75	oltre 75 e fino a 150	oltre 150 e fino a 300
> 2.000	348	278	243
< o uguale a 2.000	174	139	121

- Pascolo con premo ridotto

TOTALE INDENNITA' (€/ha)			
ALTITUDINE (m)	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
	fino a 75	oltre 75 e fino a 150	oltre 150 e fino a 300
> 2.000	208	166	145
< o uguale a 2.000	104	83	72

- Prato permanente

TOTALE INDENNITA' (€/ha)									
	ALTITUDINE (m)								
	< 750			750 - 1.500			> 1500		
CLASSE DI SUPERFICIE (ha) PENDENZA (%)	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30
	< 10	87	65	56	109	81	70	153	114
10 - 20	153	114	99	217	162	141	261	195	169
> 20	195	146	126	420	315	273	590	442	383

- Prato avvicendato

TOTALE INDENNITA' (€/ha)			
PENDENZA (%)	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30
< 10	87	60	56
10 - 20	153	107	99
> 20	261	182	169

- Viticoltura e frutticoltura specializzata

TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)		
	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
	fino a 5	oltre 5 e fino a 10	oltre 10 e fino a 12
Vigneto non terrazzato	391	351	195
Vigneto terrazzato	900	810	450
Frutteto	391	351	195
Oliveto	391	351	195
Castagneto	391	351	195

- in caso di mancata approvazione del settimo Emendamento (E7) del PSP vigente da parte della Commissione Europea saranno applicati i premi riportati nel CSR, approvato con DGR n° 5595/2025;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano 25.500.000,00 euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

VISTA la comunicazione del 16 febbraio 2026 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. n° 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii ;

VISTI i pareri favorevoli relativi al bando per l'annualità 2026 di cui all'allegato 1 ed agli altri allegati da A a E, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto dell'Organismo Pagatore Regionale e dell'Autorità di Gestione Regionale del FEASR, comunicati entrambi via e-mail in data 25 febbraio 2026, agli atti della Struttura;

RITENUTO pertanto di approvare, nelle more dell'approvazione del settimo emendamento (E7) al PSP da parte della Commissione europea, il bando per la presentazione delle domande relative all'intervento SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna" per l'anno 2026, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Decreto della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 14314 del 14 ottobre 2025 con oggetto «Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei Responsabili degli Interventi - Aggiornamento», con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli interventi, tra cui l'Intervento SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna";

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, attribuite con DGR n. XII/628 del 13 luglio 2023;

VISTO l'art. 17 della l. r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggio economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del settimo emendamento (E7) al PSP da parte della Commissione europea, il bando per la presentazione delle domande relative all'Intervento SRB01 «Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna» per l'anno 2026, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che l'applicazione dei premi in aumento, approvati dal CMR del CSR Lombardia 2023-2027 con procedura scritta chiusasi in data 9 febbraio 2026, e di seguito elencati:

- Pascolo

TOTALE INDENNITA' (€/ha)			
ALTITUDINE (m)	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
	fino a 75	oltre 75 e fino a 150	oltre 150 e fino a 300
> 2.000	348	278	243
< o uguale a 2.000	174	139	121

- Pascolo con premio ridotto

TOTALE INDENNITA' (€/ha)			
ALTITUDINE (m)	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
	fino a 75	oltre 75 e fino a 150	oltre 150 e fino a 300
> 2.000	208	166	145
< o uguale a 2.000	104	83	72

- Prato permanente

TOTALE INDENNITA' (€/ha)									
CLASSE DI SUPERFICIE (ha) PENDENZA (%)	ALTITUDINE (m)								
	< 750			750 - 1.500			> 1500		
	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30
< 10	87	65	56	109	81	70	153	114	99
10 - 20	153	114	99	217	162	141	261	195	169
> 20	195	146	126	420	315	273	590	442	383

- Prato avvicendato

TOTALE INDENNITA' (€/ha)			
PENDENZA (%)	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30
< 10	87	60	56
10 - 20	153	107	99
> 20	261	182	169

- Viticoltura e frutticoltura specializzata

TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)		
	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
	fino a 5	oltre 5 e fino a 10	oltre 10 e fino a 12
Vigneto non terrazzato	391	351	195
Vigneto terrazzato	900	810	450
Frutteto	391	351	195
Oliveto	391	351	195
Castagneto	391	351	195

è subordinata all'approvazione del settimo emendamento (E7) al PSP da parte della Commissione europea; in caso di mancata approvazione delle proposte di modifica dei premi aumentati saranno applicati i premi indicati dal CSR Lombardia approvato con DGR n° 5595/2025;

3. dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 25.500.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs n. 33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi – www.bandi.regione.lombardia.it.

Il Dirigente
FRANCESCO BRIGNONE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della
PAC 2023-2027 della Regione Lombardia**

**INTERVENTO SRB01 “SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI DI MONTAGNA”
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ANNO 2026**

Sommario

1.	FINALITÀ E OBIETTIVI	3
2.	TERRITORIO DI APPLICAZIONE	3
3.	SOGGETTI BENEFICIARI	3
4.	DOTAZIONE FINANZIARIA	4
5.	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	4
	5.1 IMPORTO UNITARIO DELL'AIUTO	4
	5.2 RIDUZIONE PROPORZIONALE DELL'AIUTO	6
6.	CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	6
7.	IMPEGNI GENERALI ED IMPEGNI SPECIFICI	8
8.	SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI (AMS)	9
9.	CONDIZIONALITA' E CONDIZIONALITA' SOCIALE	10
	9.1 CONDIZIONALITA'	10
	9.2 CONDIZIONALITA' SOCIALE	12
10.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	13
	10.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA	13
	10.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA	13
	10.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA	13
	10.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	17
	10.5 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	17
	10.6 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA	17
	10.7 RETTIFICA ERRORI (art. 59 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii.)	18
	10.8 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	18
	10.9 CESSIONE DI AZIENDA	18
11.	AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI	19
	11.1 ISTRUTTORIA	19
	11.2 AMMISSIONE A PAGAMENTO DELLE DOMANDE	19
	11.3 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO	19
12.	MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	19
13.	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	20
	13.1 INDICATORI	20
	13.2 CUSTOMER SATISFACTION	20
14.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	20
15.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI/ACCESSO AGLI ATTI	21
16.	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	21
	16.1 CONTATTI	21
	16.2 SCHEDA INFORMATIVA	21
17.	CONTROLLI	22
18.	RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	23

19.	SANZIONI	24
20.	RIEPILOGO TEMPORICHE	24
21.	RIFERIMENTI NORMATIVI	24
22.	ALLEGATI	27
	<i>ALLEGATO A - OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA' SOCIALE</i>	<i>27</i>
	<i>ALLEGATO B – DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO BENEFICIARIO</i>	<i>35</i>
	<i>ALLEGATO C – RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI</i>	<i>40</i>
	<i>ALLEGATO D - TRATTAMENTO DATI PERSONALI</i>	<i>51</i>
	<i>ALLEGATO E – PREMI APPLICATI IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA UE DELL'EMENDAMENTO E7 (CSR Lombardia -DGR 5595/2025)</i>	<i>54</i>

Il presente bando regola l'applicazione dell'intervento SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna" del Piano Nazionale Strategico PAC 2023-2027, così come declinato nel Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia, relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2026.

Le indicazioni riportate in questo bando con *testo in corsivo evidenziato in grigio* sono proposte d'integrazione oggetto di Emendamento 7 (E7) al PSP 2023-2027 e la loro applicazione è condizionata all'approvazione da parte della Commissione Europea.

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento ha come obiettivo il mantenimento dell'attività agricola e/o zootecnica in aree svantaggiate di montagna. Risulta essenziale, infatti, contribuire al presidio di queste aree fragili con l'erogazione di una **indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento in dette zone, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.**

L'intervento, attraverso un'indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone montane (Esigenza 1.11- Sostegno alla redditività delle aziende, così come previsto nel PSP 2023-2027).

L'intervento contribuisce agli Obiettivi Specifici di cui all'articolo 6 lettera a) ed f) del Reg. (UE) 2021/2115:

- SO1- Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione;
- SO6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'indennità prevista dall'intervento SRB01 si applica nelle aree svantaggiate di montagna ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n. 1305/2013.

L'elenco dei Comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna è quello approvato dal CSR 2023-2027 di Regione Lombardia all'Allegato 2 denominato "Zonizzazione". Tale elenco è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRB01).

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono entrambi i seguenti requisiti, che costituiscono condizioni di ammissibilità all'aiuto:

- risultare "Agricoltore in attività" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, Reg (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii, così come declinato a livello nazionale all'art. 4 del DM n° 660087 del 23 dicembre 2022 ss.mm.ii. e dalla Circolare Agea Coordinamento prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023 ss.mm.ii.;
- esercitare l'attività agricola in Lombardia su terreni dei Comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna (Allegato 2 del CSR 2023-2027 di Regione Lombardia).

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento per le domande presentate nell'anno **2026** è pari a € **25.500.000,00** a valere sul bilancio dell'OPR, di cui:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

È comunque facoltà del Responsabile di Intervento, previo parere favorevole dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, aumentare la suddetta dotazione, in funzione dell'entità delle domande pervenute e nei limiti della disponibilità finanziaria per il periodo di programmazione 2023-2027.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

L'indennità prevista per l'intervento SRB01 consiste in un aiuto annuale a superficie, calcolato sulla base dei maggiori costi e minori ricavi dell'attività agricola esercitata in aree svantaggiate di montagna, rispetto ai costi e ricavi della medesima attività svolta in aree non soggette a svantaggi naturali.

È concesso un premio annuale per ettaro per le superfici condotte dal beneficiario presenti nel fascicolo aziendale e richieste a premio, con le limitazioni e le specifiche di cui ai successivi paragrafi 5.1 e 5.2.

5.1 IMPORTO UNITARIO DELL'AIUTO

L'importo unitario dell'aiuto è differenziato in base al sistema agricolo aziendale e alla tipologia colturale e, nel caso dei pascoli e dei prati permanenti e avvicendati, all'altimetria e/o alla pendenza delle singole particelle richieste in domanda.

Gli importi sono graduati in relazione alla superficie aziendale complessivamente interessata dalle singole tipologie colturali, suddivisa in tre classi di superficie caratterizzate da valori decrescenti degli importi di indennità per unità di superficie (ha), come indicato nelle seguenti tabelle da 1 a 5.

La classe di superficie è riferita alle tipologie colturali, pertanto, indipendentemente dalla superficie richiesta in domanda, il premio è riconoscibile per una superficie massima di:

- **300 ha** nel caso della tipologia colturale "**Pascolo**"
- **30 ha** nel caso della tipologia colturale "**Prati permanenti**"
- **30 ha** nel caso della tipologia colturale "**Prati avvicendati**"
- **12 ha** nel caso della tipologia colturale "**Vigneto non terrazzato**" (nel caso di conduzione associata da parte di cooperative, la superficie massima ammissibile a contributo è di 60 ha)
- **12 ha** nel caso della tipologia colturale "**Vigneto terrazzato**" (nel caso di conduzione associata da parte di cooperative, la superficie massima ammissibile a contributo è di 60 ha)
- **12 ha** nel caso della tipologia colturale "**Frutteto**" (nel caso di conduzione associata da parte di cooperative, la superficie massima ammissibile a contributo è di 60 ha)
- **12 ha** nel caso della tipologia colturale "**Oliveto**" (nel caso di conduzione associata da parte di cooperative, la superficie massima ammissibile a contributo è di 60 ha)
- **12 ha** nel caso della tipologia colturale "**Castagneto**" (nel caso di conduzione associata da parte di cooperative, la superficie massima ammissibile a contributo è di 100 ha)

TABELLA 1 – PREMIO PER PASCOLO					
SISTEMA AGRI-COLO	TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)			
Zootecnico estensivo	Pascolo	ALTITUDINE (m)	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
			fino a 75	oltre 75 e fino a 150	oltre 150 e fino a 300
		> 2.000	348*	278*	243*
		< o uguale a 2.000	174*	139*	121*

* I premi indicati sono vincolati all'approvazione della proposta di modifica del PSP 2023-2027 da parte della Commissione Europea. In caso di mancata approvazione della proposta di modifica saranno applicati i premi indicati nell'allegato 1 al Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 della Regione Lombardia, approvato con DGR n. 5595/2025 (Allegato E al presente bando)

Per la tipologia colturale "Pascolo", il premio è ridotto del 40% per le aziende intestatarie di codice/i allevamento/i ubicati esclusivamente in comuni non montani (eccezione per i Comuni limitrofi a quelli di montagna e per allevamenti ovicaprini in pascolo vagante, così come registrato nella Banca Dati Nazionale zootecnica).

L'elenco dei comuni limitrofi ai comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa al bando SRB01).

TABELLA 2 – PASCOLO CON PREMIO RIDOTTO					
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)			
Zootecnico estensivo	Pascolo	ALTITUDINE (m)	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
			fino a 75	oltre 75 e fino a 150	oltre 150 e fino a 300
		> 2.000	208*	166*	145*
		< o uguale a 2.000	104*	83*	72*

* I premi indicati sono vincolati all'approvazione della proposta di modifica del PSP 2023-2027 da parte della Commissione Europea. In caso di mancata approvazione della proposta di modifica saranno applicati i premi indicati nell'allegato 1 al Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 della Regione Lombardia, approvato con DGR n. 5595/2025 (Allegato E al presente bando)

TABELLA 3 - PREMI PER IL PRATO PERMANENTE											
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)									
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Prato permanente	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)	ALTITUDINE (m)								
			< 750			750 - 1.500			> 1500		
			fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30
		PEN DENZA (%)									
		< 10	87*	65*	56*	109*	81*	70*	153*	114*	99*
		10 - 20	153*	114*	99*	217*	162*	141*	261*	195*	169*
> 20	195*	146*	126*	420*	315*	273*	590*	442*	383*		

* I premi indicati sono vincolati all'approvazione della proposta di modifica del PSP 2023-2027 da parte della Commissione Europea. In caso di mancata approvazione della proposta di modifica saranno applicati i premi indicati nell'allegato 1 al Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 della Regione Lombardia, approvato con DGR n. 5595/2025 (Allegato E al presente bando)

TABELLA 4 - PREMI PER IL PRATO AVVICENDATO					
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA CULTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)			
		PENDENZA (%)	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
			fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30
Seminativi	Prato avvicendato	< 10	87*	60*	56*
		10 - 20	153*	107*	99*
		> 20	261*	182*	169*

* I premi indicati sono vincolati all'approvazione della proposta di modifica del PSP 2023-2027 da parte della Commissione Europea. In caso di mancata approvazione della proposta di modifica saranno applicati i premi indicati nell'allegato 1 al Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 della Regione Lombardia, approvato con DGR n. 5595/2025 (Allegato E al presente bando)

TABELLA 5 - PREMI PER LA VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA SPECIALIZZATA				
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA CULTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)		
		CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
		fino a 5	oltre 5 e fino a 10	oltre 10 e fino a 12
Viticoltura specializzata	Vigneto non terrazzato	391*	351*	195*
	Vigneto terrazzato	900*	810*	450*
Frutticoltura specializzata	Frutteto	391*	351*	195*
	Oliveto	391*	351*	195*
	Castagneto	391*	351*	195*

* I premi indicati sono vincolati all'approvazione della proposta di modifica del PSP 2023-2027 da parte della Commissione Europea. In caso di mancata approvazione della proposta di modifica saranno applicati i premi indicati nell'allegato 1 al Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 della Regione Lombardia, approvato con DGR n. 5595/2025 (Allegato E al presente bando)

Il Vigneto terrazzato, ai fini del presente bando, è quello coltivato su appezzamenti sostenuti da muretti a secco; con muretto a secco si intende una struttura muraria costruita con pietre informi di varie dimensioni che si mantengono assieme in virtù della forza di gravità, senza l'ausilio di alcun materiale legante o con una percentuale di materiale legante massima del 10%.

5.2 RIDUZIONE PROPORZIONALE DELL'AIUTO

Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti fosse superiore alle risorse finanziarie disponibili per il presente intervento, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.

6. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il sostegno è riconosciuto esclusivamente per i terreni che si trovano in Lombardia all'interno dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e riguarda le imprese afferenti ai seguenti sistemi agricoli:

- zootecnico estensivo;
- zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere;
- seminativi;
- viticoltura specializzata;
- frutticoltura specializzata.

Costituiscono condizioni di ammissibilità, oltre a quelle relative ai soggetti beneficiari, di cui al precedente par. 3, le condizioni relative alle superfici e alle colture riportate in tabella 6.

Il beneficiario deve dimostrare che i terreni richiesti a premio siano nella sua disponibilità per l'intero anno solare, cioè **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, fanno eccezione i terreni a pascolo per i quali la disponibilità deve essere dimostrata dal momento di presentazione della domanda fino al momento della demonticazione del bestiame e comunque almeno fino al 30 settembre 2026.** È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso dell'anno; le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili a pagamento.

TABELLA 6 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVE AI DIVERSI SISTEMI AGRICOLI E TIPOLOGIE COLTURALI

TABELLA 6		
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE
Zootecnico estensivo	Pascolo	<ul style="list-style-type: none"> terreni condotti dal momento di presentazione della domanda fino al momento della demonticazione del bestiame e comunque almeno fino al 30 settembre allevatore di bestiame¹ (bovini/bufalini, equidi, ovini e caprini registrati nella BDN) con codici allevamento a lui intestati di cui almeno uno situato in Lombardia possedere al momento della domanda un rapporto UBA/ha pari ad almeno 0,2 per le superfici a pascolo richieste a premio² superficie minima di 5 ha
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Prato permanente	<ul style="list-style-type: none"> terreni condotti dal 1° gennaio al 31 dicembre superficie minima 1 ha
Seminativi	Prato da vicenda	<ul style="list-style-type: none"> terreni condotti dal 1° gennaio al 31 dicembre superficie minima 1 ha
Viticoltura specializzata	Vigneto non terrazzato	<ul style="list-style-type: none"> terreni condotti dal 1° gennaio al 31 dicembre superficie minima 0,5 ha
	Vigneto terrazzato	<ul style="list-style-type: none"> terreni condotti dal 1° gennaio al 31 dicembre superficie minima 0,3 ha
Frutticoltura specializzata	Frutteto	<ul style="list-style-type: none"> terreni condotti dal 1° gennaio al 31 dicembre superficie minima 0,5 ha
	Oliveto	<ul style="list-style-type: none"> terreni condotti dal 1° gennaio al 31 dicembre superficie minima 0,5 ha
	Castagneto	<ul style="list-style-type: none"> terreni condotti dal 1° gennaio al 31 dicembre superficie minima 0,5 ha

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa al bando SRB01).

Vigneto specializzato. Le superfici a vigneto ammissibili sono esclusivamente quelle situate in zone **DOP** (DOC e DOCG) e **IGP** (IGT). I **vigneti impiantati nella primavera 2026** che al momento della compilazione della domanda non siano stati ancora collaudati da parte delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio o da parte della Provincia di Sondrio, possono essere richiesti a premio e dovranno essere identificati in fascicolo aziendale da apposito codice coltura. Tali superfici dovranno essere preventivamente dichiarate in fascicolo aziendale e saranno identificate da apposito codice coltura reso disponibile in tempo utile per la compilazione della domanda.

Frutteto, oliveto e castagneto. Sono ammissibili le superfici monospecifiche identificate nel Sistema Informativo Geografico (GIS) come "colture arboree specializzate".

Nel caso di castagneto le superfici sono ammissibili a finanziamento solo se ad effettiva destinazione a coltivazione da frutto. La destinazione a bosco costituisce discordanza di tipologia colturale.

¹ Per "allevatore di bestiame" si intende: impresa agricola con codice di allevamento attivo e consistenza media per l'anno in corso dichiarata in fascicolo aziendale maggiore di zero.

² Il rapporto UBA/ha è calcolato sul dato della consistenza media dichiarata degli allevamenti presenti nel Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda.

7. IMPEGNI GENERALI ED IMPEGNI SPECIFICI

Gli impegni relativi alle diverse tipologie colturali sono indicati nella seguente tabella.

TABELLA 7 - IMPEGNI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE COLTURALI

SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	IMPEGNI GENERALI	IMPEGNI SPECIFICI PER TIPOLOGIA CULTURALE
Zootecnico estensivo	Pascolo	Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna per tutto l'anno di impegno	<ol style="list-style-type: none"> Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa; Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini, ovicapri ed equidi) di 60 giorni, anche non continuativi; Garantire un carico pari ad almeno 0,2 UBA/ha che deve essere conseguito con bestiame detenuto dal richiedente e appartenente al codice allevamento intestato al medesimo richiedente; Garantire, con tutti i capi detenuti dal beneficiario e portati al pascolo (provenienti da anche codici allevamento non a lui intestati), per pascoli che ricadono: <ul style="list-style-type: none"> in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) un carico massimo pari a 2 UBA/ha/anno; in Zone Ordinarie (ZO) un carico massimo pari a 4 UBA/ha/anno
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Prato permanente		Garantire almeno uno sfalcio annuale
Seminativi	Prato da vicenda		Garantire almeno uno sfalcio annuale
Viticultura specializzata	Vigneto non terrazzato Vigneto terrazzato		Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti
Frutticoltura specializzata	Frutteto Oliveto Castagno		Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti

PRECISAZIONI PER LA TIPOLOGIA CULTURALE "PASCOLO"

I 60 giorni di pascolamento devono essere compresi in un intervallo temporale che va dal 15 maggio al 15 ottobre.

Superfici

Il codice pascolo assegnato dall'ATS deve essere obbligatoriamente inserito nel fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato in Sistema Informativo delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) abbinato a ciascuna particella catastale prima della compilazione della domanda di sostegno/pagamento.

Sono ammesse le seguenti eccezioni:

- qualora al momento della compilazione della domanda si fosse in attesa dell'assegnazione del codice pascolo da parte dell'ATS, il richiedente è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale attribuendo provvisoriamente, a ciascuna particella catastale, il cod. pascolo generico

00000000, che dovrà essere sostituito con il codice pascolo effettivamente attribuito dall'ATS entro il **30 settembre 2026**;

- qualora a una malga che insiste su più comuni sia stato assegnato dall'ATS un unico codice pascolo riferito a uno di detti comuni, il richiedente, prima della compilazione della domanda di sostegno/pagamento, è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale abbinando alle particelle appartenenti agli altri comuni, limitrofi a quello cui si riferisce il codice pascolo, il codice generico 99999999, riportando contestualmente anche il codice pascolo attribuito dall'ATS nel campo denominato "Codice pascolo/allevamento".

Per quanto sopra, possono essere richieste a premio le superfici a pascolo solo se associate in fascicolo aziendale ad uno dei suddetti codici.

Le superfici a pascolo possono essere richieste a premio a condizione che sia rilasciato il documento di accompagnamento informatizzato in Banca Dati Nazionale di scorta agli animali che praticano alpeggio da parte dell'ATS territorialmente competente.

Capi

La verifica del rapporto UBA/ha, per tutte le specie zootecniche ammesse, viene effettuata per ogni codice pascolo tramite il Registro di alpeggio generato nella Banca dati nazionale (BDN) a seguito del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento rilasciata dall'ATS.

Il bestiame per il quale dalle registrazioni in BDN non risulta la data di scarico o è presente una indicazione anomala non viene considerato ai fini del calcolo del rapporto UBA/ha.

L'allegato C al presente bando riporta le modalità di calcolo per l'applicazione delle percentuali di riduzione del premio, fino all'esclusione, in caso di mancato rispetto degli impegni previsti per le diverse tipologie colturali.

8. SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI (AMS)

Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

Il sistema di monitoraggio delle superfici basato sulla valutazione degli indici vegetazionali derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e si applica alle domande di sostegno/pagamento per interventi basati sulle superfici. Tramite il trattamento automatizzato dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus è possibile osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto di domanda dichiarati nell'ambito dell'intervento SRB01.

La procedura del monitoraggio delle superfici in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto si attiva con l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della relativa domanda geospaziale.

A seguito della presentazione della domanda, gli appezzamenti dichiarati verranno classificati in base alla risposta dei diversi indicatori utilizzati, basati su una combinazione dei dati derivanti dai satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2. Nello specifico gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella agricola, la presenza di aratura, semina, crescita regolare della coltura, raccolta/sfalcio, vegetazione, conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata.

Si precisa che la valutazione degli indicatori per la conferma della presenza di un'attività agricola o per accertare la coerenza della firma spettrale presuppone la presentazione di un Piano Culturale Grafico veritiero, sia per quanto riguarda i codici utilizzo dichiarati che per l'estensione grafica delle colture praticate.

I processi di valutazione della coerenza dichiarativa operano su due livelli: appezzamento e tipologia colturale. Per ogni livello si effettua una classificazione tramite un sistema di colori. Le possibili classificazioni di colori per il livello appezzamento sono rappresentate da "bandierine" che possono assumere i seguenti colori:

- Bianco = **appezzamento non valutato**
- Verde = **appezzamento valutato e confermato come conforme**- esito conclusivo
- Rosso = **appezzamento valutato e confermato come non conforme**- esito conclusivo;

- **Giallo= appezzamento valutato, ma le prove sono insufficienti per confermare con certezza la conformità o la non conformità della dichiarazione** - esito non conclusivo.

A fine rilevazione gli esiti verranno pubblicati nella sezione "Applicazioni-Cruscotto Back Office" del portale Sis.co. Tale pubblicazione assolve agli obblighi di comunicazione.

Le superfici verificate con le procedure previste con il sistema di monitoraggio (AMS) saranno comunque sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi necessari a determinare l'ammissibilità al pagamento.

Per ulteriori specifiche relative al monitoraggio delle superfici, alle tempistiche, alle modalità di comunicazione degli esiti agli agricoltori e alle modalità di contestazione, si rimanda a specifici atti dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia e di Agea Coordinamento.

9. CONDIZIONALITA' E CONDIZIONALITA' SOCIALE

9.1 CONDIZIONALITA'

L'agricoltore che percepisce l'indennità riconosciuta con l'intervento SRB01 è tenuto al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui agli artt. 12 e 13 e allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2025/2649.

Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" e ss.mm.ii.

Le novità introdotte dal sopra citato dal Reg. (UE) 2025/2649, relative alla condizionalità, saranno recepite nelle emanande disposizioni nazionali e regionali

Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITA' – Condizionalità 2023-2027" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.

Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli obblighi relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, così come previsto dal Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii. Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.

N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 Zone e 7 Temi Principali come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. (UE) 2021/2115) e ss.mm.ii				
Zone	Tema principale	Requisiti e norme		
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 10% rispetto all'anno di riferimento.	
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.	
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.	
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.	
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati): articoli 4 e 5.	
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.	
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.	
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.	
		BCAA 7 (*)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.	
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE (Diretta Uccelli): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.	
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat): articolo 6, paragrafi 1 e 2.	
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.	
	Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20.
			CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.

		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.
	Prodotti fitosanitari	CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

(*) In alternativa alla rotazione è possibile soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture - Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii

9.2 CONDIZIONALITA' SOCIALE

I beneficiari dell'intervento SRB01 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla Condizionalità sociale.

I beneficiari dell'intervento SRB01 che non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii, descritti nell'Allegato A al presente bando, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 dello stesso regolamento.

L'allegato C al presente bando riporta le modalità di calcolo per l'applicazione delle percentuali di riduzione del premio in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità sociale.

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare la domanda di sostegno, che vale anche come domanda di pagamento del premio, i soggetti di cui al precedente paragrafo 3.

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

10.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di sostegno/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4.

La domanda può essere presentata dal 27 febbraio fino alle ore 24.00.00 del 15 maggio 2026.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

La presentazione tardiva della domanda è prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 17 marzo 2023, n. 42.

Domanda in ritardo art. 5 del D.lgs 42/2023 e ss.mm.ii

Le domande di sostegno/pagamento possono essere **presentate con un ritardo di 25 giorni civili** successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2026, e quindi, fino al **09 giugno 2026**.

In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta oltre il 9 giugno 2026 è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

10.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata, con le modalità di seguito indicate, alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

10.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

10.3.1) FASCICOLO AZIENDALE

Il fascicolo aziendale è costituito e/o aggiornato presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale, delegati dall'Organismo Pagatore Regionale alla tenuta ed alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale sulla base di specifica convenzione. L'agricoltore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la gestione del fascicolo aziendale.

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA e a compilare, riferendosi all'anno 2026, la consistenza grafica (CG) ed il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

1. riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
2. mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;
3. indicare nell'apposita sezione del Fascicolo Aziendale un indirizzo mail che verrà usato dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia per eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo; pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici elencati nel titolo III, capi II e IV del Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii. e per gli interventi attuati nell'ambito dei piani strategici della PAC, l'art. 69 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e ss.mm.ii. impone l'obbligo di adozione del modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Pertanto, l'OPR mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso il suddetto strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il **Fascicolo Grafico** è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentati le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale;
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi tipi di aiuto. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari tipi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, conformemente a quanto riportato dal manuale di istanza di riesame, approvato con D.d.s. n. 7 del 04/01/2024 e pubblicato sul BURL n.2 del 11/01/2024 e ss.mm.ii.

In riferimento all'aggiornamento/costituzione della consistenza territoriale presente nel Fascicolo Aziendale, il DM 12 gennaio 2015 n 162 prevede espressamente che il richiedente debba comprovare la disponibilità effettiva dei fondi condotti presentando al CAA delegato idonei titoli di conduzione in corso di validità così come previsto nel Manuale del fascicolo aziendale dell'OPR approvato con D.d.s. n. 18369 del 15/12/2022. Lo stesso manuale prevede che il CAA, in qualità di gestore del fascicolo, si assume la responsabilità dell'accertamento della regolarità formale dei titoli di conduzione prodotti dal richiedente e registra nel Sistema Informativo SIS.CO. tutte le informazioni inerenti al titolo di conduzione presentato.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei CAA è gratuita per l'agricoltore in quanto l'onere è sostenuto dall'Organismo Pagatore Regionale.

Il CAA mette a disposizione dell'agricoltore la "carta dei servizi" che indica chiaramente quali sono i servizi offerti e le relative modalità di erogazione.

Ai sensi del DM MASAF n. 83709 del 21/02/2024, il CAA, nello svolgimento delle funzioni delegate dall'Organismo Pagatore, deve garantire la separazione delle funzioni di ricevibilità delle (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione nei sistemi informativi di dati e documenti e la funzione di validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/127. Di conseguenza, ai sensi del citato DM, nell'ambito del fascicolo aziendale, la pubblicazione dell'aggiornamento del fascicolo aziendale ad opera del CAA deve essere seguita da una verifica e validazione dello stesso da parte di altra figura all'interno dell'organizzazione del CAA per poter essere ritenuto valido ai fini dell'utilizzo in procedimenti ad esso collegati. La mancata validazione nei termini di 30 giorni dall'aggiornamento o la validazione negativa di un aggiornamento di fascicolo

aziendale, rende inammissibili i procedimenti ad esso collegati e la sincronizzazione del fascicolo verso SIAN.

10.3.2) SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), Carta Nazionale dei Suoli e nuova parcella di riferimento

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000".

Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall'anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2026 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nella nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA).

Il beneficiario, in fase di presentazione del piano grafico, ha l'obbligo di segnalare eventuali variazioni dell'uso del suolo rispetto a quanto indicato nella carta d'uso del suolo.

Tale segnalazione avviene mediante la presentazione all'Organismo Pagatore di una **istanza di riesame**. Per le modalità di presentazione delle istanze di riesame si rimanda al manuale approvato

con DDS n. 15548 del 03/11/2025 pubblicato sul sito dell'Organismo Pagatore al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/fascicolo-aziendale>.

10.3.3) DOMANDA GEOSPAZIALE

L'articolo 5 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2021/1173 stabilisce che i moduli precompilati che devono contenere il materiale grafico pertinente più aggiornato, dovranno essere acquisiti tramite un'interfaccia basata sul Sistema di Identificazione Geografica delle particelle agricole dell'azienda.

A tale fine, viene messo a disposizione degli agricoltori uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano colturale e di presentare la domanda di sostegno/pagamento; con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Le domande pertanto devono essere presentate, in modalità grafica, **dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale riferito all'anno 2026.**

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto. L'associazione tra l'appezzamento e il gruppo coltura viene definita "parcella".

Se durante la compilazione della domanda grafica, venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG ad una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno/pagamento, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

È fatto obbligo di dichiarare nella domanda di sostegno/pagamento tutta la superficie aziendale, sia se richiesta a premio che non richiesta a premio. I terreni per i quali non viene richiesto il premio devono essere inseriti nell'apposita sezione "altri utilizzi".

Scaduti i termini, le domande di sostegno chiuse ma non firmate, NON sono considerate valide e tali domande non risultano presentate.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, di soggetti delegati prescelti. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema in Sis.Co. e il sistema al momento del caricamento della domanda firmata assegnerà un numero di protocollo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" .

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia, entro le ore 24.00.00 del 15 maggio 2026. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co. difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co. entro un termine ade-

guato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, in considerazione anche del numero e della dimensione degli eventuali documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce, mediante ARIA S.p.a., l'assistenza tecnico-informativa necessaria al superamento del problema segnalato.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it **almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande**, allegando l'evidenza delle anomalie riscontrate al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi. Per le richieste che dovessero essere presentate oltre tale termine, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della capacità operativa di Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.a. ferma restando l'assenza di responsabilità di Regione Lombardia come indicato sopra.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno/pagamento, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esenti ai sensi del D.P.R. 123/2025, Allegato 3, TABELLA Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, art. 25.

10.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa e dichiara di condurre in forma associata superfici afferenti alle tipologie colturali "vigneto non terrazzato", "vigneto terrazzato", "frutteto", "oliveto" e "castagneto", deve barrare nella domanda l'apposita casella e allegare alla stessa lo statuto e/o l'atto costitutivo da cui risulti fra gli scopi sociali la conduzione associata dei terreni, caricandolo nel sistema informativo Sis.Co. Tale documentazione deve essere allegata in formato compresso e non modificabile (ad esempio PDF, JPEG).

10.5 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Ai fini della registrazione della movimentazione dei capi verso e dal pascolo, la competente Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste potrà chiedere della documentazione integrativa alla domanda, mediante un avviso sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia ([Sviluppo Rurale Lombardia 2023-2027](#)) sezione Bandi, nel quale verranno precisate modalità e tempi di trasmissione.

10.6 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA

10.6.1 DOMANDA DI MODIFICA O RITIRO (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) 2022/1173 le domande già presentate e validate **possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte** dal beneficiario in qualsiasi momento prima del pagamento degli anticipi e comunque NON oltre il **15 ottobre 2026**.

In particolare, nella domanda di modifica o ritiro la superficie totale netta per ogni tipologia colturale deve rimanere uguale o diminuire rispetto all'ultima domanda validata, non è consentito chiedere nuove tipologie colturali, è possibile cambiare un codice coltura (a seguito di un aggiornamento del PCG) purché la superficie richiesta a premio per ogni tipologia colturale rimanga uguale o non aumenti rispetto all'ultima domanda validata.

Non sono ammessi tuttavia modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.

Il termine di presentazione per le domande di modifica o ritiro potrà essere anticipato per consentire l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento degli anticipi da parte dell'Organismo Pagatore.

10.7 RETTIFICA ERRORI (art. 59 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del regolamento (UE) 2021/2116 le domande di sostegno/pagamento possono essere rettificare, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

La richiesta di riconoscimento per la rettifica degli errori (Autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione) deve essere presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione, entro il 15 ottobre 2026.

Possono essere riconosciuti errori palesi in buona fede solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

In caso di istruttoria positiva della domanda per il riconoscimento di errore in buona fede palese, è possibile presentare in Sis.Co la domanda autorizzata di sostegno/pagamento che sostituisce integralmente la domanda presentata, entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

10.8 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta su Sis.Co.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali) la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dell'OPR.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando adeguata documentazione che giustifichi le stesse.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario. A conclusione delle opportune verifiche, OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

10.9 CESSIONE DI AZIENDA

Il passaggio delle superfici richieste a premio con domanda di sostegno/pagamento da un beneficiario a un altro beneficiario (cambio beneficiario) deve essere **totale** e quindi interessare tutte le superfici richieste in domanda.

Per il presente intervento non sono ammesse cessioni parziali di azienda.

La cessione totale non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo

amministrativo o in loco, qualora il recesso dagli impegni riguardi le parti della domanda che presentano tali irregolarità.

La cessione totale delle superfici sotto impegno da parte di un beneficiario a un altro può avvenire per subentro di un altro soggetto agli impegni sottoscritti dal cedente (cambio beneficiario) o per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (paragrafo 10.9).

Le modalità, le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche, sono riportate nell'Allegato B.

11. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

11.1 ISTRUTTORIA

Il sistema (Sis.Co.) al momento della presentazione della domanda di sostegno/pagamento verifica i criteri di ammissibilità e origina la check list di ammissibilità amministrativa.

Il controllo di ammissibilità è integrato dalla verifica del rispetto dei massimali di superficie per tipologia colturale e, dove necessario, dalla verifica della:

1. presenza della documentazione di cui al paragrafo 10.4 (Documentazione da allegare alla domanda);
2. dichiarazione (flag in domanda su Sis.Co.) relativa alla qualifica "vagante" per gli allevamenti ovicaprini e documentazione attestante il pascolamento dell'allevamento ovicaprino vagante in Banca Dati Veterinaria di competenza.

11.2 AMMISSIONE A PAGAMENTO DELLE DOMANDE

A seguito del controllo di ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate il Responsabile di Intervento approva con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammesse a pagamento e il relativo contributo, entro il **30 ottobre 2026**.

11.3 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO

Per ogni domanda ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione n. 24/2004 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii., un codice unico di progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Il CUP è reso disponibile col decreto di ammissione a finanziamento.

12. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Per le domande ammesse a finanziamento, OPR provvede al pagamento di un anticipo, fino al 85% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi e comunque entro il **30 novembre 2026**.

Il pagamento del saldo:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, avverrà solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato a partire dal 1° dicembre 2026.

L'esito dei procedimenti di anticipo, di saldo e di controllo, è consultabile in Sis.Co.

Le diverse fasi dei procedimenti istruttori danno evidenza di eventuali anomalie e degli esiti dei controlli informatici e amministrativi.

La validazione dell'istruttoria saldo/controllo su Sis.Co. costituisce chiusura del procedimento amministrativo e contestuale comunicazione.

Il richiedente ha facoltà di inviare memorie scritte per chiedere il riesame dell'istruttoria e la ridefinizione della propria posizione entro le scadenze sottoindicate:

- entro il **10 luglio 2026** per le istruttorie di saldo/controllo validate entro il **30 giugno 2026**
- entro il **25 ottobre 2026** per le istruttorie di saldo/controllo validate entro il **15 ottobre 2026**.

Per le istruttorie validate successivamente alle date sopra indicate, OPR trasmetterà in caso di eventuali esiti negativi o parzialmente positivi una comunicazione al beneficiario sulla data di validazione e sui termini per la presentazione delle memorie scritte.

In tutti i casi sopra detti se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame nei termini indicati, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione "FA Antimafia" del fascicolo aziendale Sis.Co. le dichiarazioni necessarie (Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura e Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi) per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita dagli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione.

DISPOSIZIONI FINALI

13. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

13.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il numero di domande ammesse a pagamento e la superficie per la quale è stata corrisposta l'indennità, suddivisa per ciascuna tipologia colturale.

13.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di Intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, assume la funzione di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, fino all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento. Per le fasi relative al pagamento assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 il Dirigente della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI/ACCESSO AGLI ATTI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D.

L'adesione al presente bando/disposizioni attuative comporta l'assoggettamento dei relativi atti al diritto d'accesso ai sensi e nei limiti degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

16. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al precedente punto 11.2, a cura del Responsabile di Intervento, è:

- pubblicato sul portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia (<https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>)
- trasmesso ad OPR che effettua sulle domande ammesse le istruttorie di pagamento.

16.1 CONTATTI

Di seguito riferimenti e contatti per:

Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste):

Responsabile di Intervento

Dirigente Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo

Francesco Brignone – Tel. 02.6765.3174 E-mail: francesco.brignone@regione.lombardia.it

Referente

Daniela Bergamo – Tel. 02.6765.5390 E-mail: daniela.bergamo@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde – 800 131 151 E-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Paolo Tafuro Tel. 02 6765.4041

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765. 3642 E-mail: bruna_capurso@regione.lombardia.it

16.2 SCHEDE INFORMATIVA

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1/2012, si rimanda alla "Scheda informativa" di seguito riportata:

TITOLO	PSP 2023/2027 - INTERVENTO SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna"
DI COSA SI TRATTA	Il bando prevede l'erogazione di un'indennità annua commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole di montagna causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette. L'intervento è finalizzato a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Imprenditori agricoli che risultano "Agricoltori in attività" ai sensi dell'art. 4, par. 5 del Reg. (UE) 2021/2115 e che esercitano l'attività agricola in aree svantaggiate di montagna.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Dotazione finanziaria complessiva di € 25.500.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'aiuto consiste in un premio annuale per ettaro di superficie condotta il cui importo è differenziato in base alla tipologia colturale e, nel caso delle superfici pascolive e dei prati, all'altimetria e/o alla pendenza. Viene erogato un contributo per ettaro, fino a un massimo di 348€/ha per i pascoli, 590 €/ha per i prati permanenti, 261€/ha per i prati avvicendati, 391€/ha per i vigneti non terrazzati, frutteti, oliveti e castagneti 900€/ha per i vigneti terrazzati.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Non aiuto.

PROCEDURA DI SELEZIONE	Non c'è selezione delle domande, è previsto un controllo della ricevibilità/ammissibilità delle stesse. Le istruttorie di pagamento delle domande ammesse sono di competenza dell'OPR. Qualora il contributo complessivamente richiesto risulti superiore alla dotazione finanziaria del bando si applica una riduzione lineare del premio a ciascuna domanda.
DATA APERTURA	27/02/2026
DATA CHIUSURA	15/05/2026
COME PARTECIPARE	Presentazione della domanda per via telematica (domanda informatizzata in Sis.Co.) Documentazione da allegare: lo statuto e/o l'atto costitutivo nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa.
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando, i contatti sono: Responsabile di Intervento Francesco Brignone tel. 02.6765.3174 Referente tecnico Daniela Bergamo tel. 02.6765.5390 Email francesco_brignone@regione.lombardia.it daniela_bergamo@regione.lombardia.it Per assistenza tecnica relative alle procedure informatizzate (Sis.Co.): Numero verde 800.131.151 Email sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale) Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA: Paolo Tafuro Tel. 02 6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642 Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

Nota - La presente scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

17. CONTROLLI

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per quanto concerne le domande di pagamento.

Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità d'informazione ai beneficiari, sono riportate nelle presenti disposizioni attuative.

L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

Le domande di sostegno/pagamento sono sottoposte ai seguenti controlli prima del pagamento:

- controlli amministrativi: il 100% delle domande sono sottoposte ai controlli amministrativi consistenti in:
 - ✓ verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
 - ✓ verifica incrociata dei dati dichiarati dal richiedente in domanda attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo della DG Agricoltura, sovranità alimentare e foreste (Sis.Co); le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel SIPA; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo Sis.Co. del produttore;
 - ✓ verifica del rispetto del rapporto UBA/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo;

- ✓ verifica del rispetto delle superfici minime e massime di intervento per le singole tipologie colturali;
- controlli in loco: il 3 % delle domande di sostegno/pagamento ammesse a finanziamento sono sottoposte ai controlli in loco e almeno il 3% della superficie associata a criteri di ammissibilità ed elementi non controllabili (ELCO) tramite AMS;
- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

Per le modalità di estrazione del campione e di controllo si fa riferimento al Manuale delle procedure dei controlli valido per l'anno in corso.

17.1 CLAUSOLA DI ELUSIONE

La normativa unionale, relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027, disciplina la clausola di elusione all'art. 62 Reg. (UE) 2116/2021 ai sensi del quale "Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione".

La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 59 del Reg. (UE) 2116/2021.

In particolare, si procede in ciascun anno solare alla selezione di un campione di aziende per la verifica delle condizioni artificiose sulla base di criteri specifici. I criteri puntuali di selezione sono individuati dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPLO) con specifico decreto, e saranno individuati in ragione delle specificità dell'intervento e sulla base di informazioni storiche, per prevenire e identificare possibili casi di elusione, conformemente a quanto previsto dalla normativa unionale.

18. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

oppure in alternativa

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

19. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e ss.mm.ii., ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

20. RIEPILOGO TEMPISTICHE

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno/pagamento	Dal 27/02/2026 al 15/05/2026
Presentazione della domanda in ritardo, con riduzione (art. 5 del D.lgs 42/2023 e ss.mm.ii.)	Dal 16/05/2026 al 09/06/2026
Domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 e ss.mm.ii.)	Entro il 15 ottobre 2026
Rettifica Errori (art. 59 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116)	Entro il 15 ottobre 2026
Decreto di Regione Lombardia di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento	Entro il 31 ottobre 2026
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2026
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1° dicembre 2026
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

21. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari³ alla base del presente bando:

- il Reg. (UE) 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n°1305/2013 e (UE) n°1307/2013, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2025/2649;
- Reg. (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n°1306/2013, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2025/2649;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

³ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) 2022/1475 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione" e ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- il Reg. (UE) 2025/2649 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;
- Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2026) 745 final del 11 febbraio 2026;
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429";
- DM MASAF n° 660087 del 23 dicembre 2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e ss.mm.ii.;
- Decreto interministeriale n° 664304 del 28 dicembre 2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116";
- il DM MASAF n°147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n° 42 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», così come da ultimo modificato dal D. lgs 23 novembre 2023, n 188;

- il DM MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", riguardante il tema della condizionalità sociale;
- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il DM MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", riguardante il tema della condizionalità sociale;
- DM MASAF n° 525680 del 27 settembre 2023 "Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa";
- DM 31 gennaio 2024 del MASAF avente ad oggetto "Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- D.M. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- Circolare Agea Coordinamento prof. n. 12874 del 22.02.2023 "Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115";
- la DGR n° XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», così come da ultimo modificata dalla DGR n° XII/5595 del 30 dicembre 2025;
- D.d.s. 3 novembre 2025 - n. 15548 "Aggiornamento delle modalità di applicazione del procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di uso del suolo e consistenza territoriale - Istanza di riesame. Versione 6"

22. ALLEGATI

ALLEGATO A - OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari dell'intervento SRB01 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi previsti dalla Condizionalità sociale introdotta dal Reg. (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii.

ALLEGATO IV – Reg. (UE) 2021/2115			
NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 14			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Occupazione	Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili Direttiva 2019/1152	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)
		Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
		Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
		Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
		Articolo 8	Periodo di prova
		Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
		Articolo 13	Formazione obbligatoria
Salute e sicurezza	Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
		Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
		Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
		Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori
		Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
		Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione
		Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
	Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute	
	Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute

ALLEGATO IV – Reg. (UE) 2021/2115			
NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 14			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
	Direttiva 2009/104/CE	Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
		Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
		Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
		Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
		Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
		Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

Ambito: Occupazione - Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili - Direttiva 2019/1152
<p>Articolo 3 Informazione</p> <p>Il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva. Le informazioni sono fornite e trasmesse su carta oppure, purché siano accessibili al lavoratore, possano essere conservate e stampate e il datore di lavoro conservi la prova della trasmissione o della ricezione, per via elettronica.</p>
<p>Articolo 4 Obbligo di informazione</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.</p> <p>2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le identità delle parti del rapporto di lavoro; b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro; c) uno dei punti seguenti: <ul style="list-style-type: none"> i) il titolo, il livello, la natura o la categoria dell'impiego attribuito al lavoratore; oppure ii) una breve specificazione o descrizione del lavoro; d) la data di inizio del rapporto di lavoro; e) se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso; f) nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto; h) il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto; i) la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo; j) la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione di detti periodi; k) la retribuzione, compresi l'importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo, se del caso, indicati separatamente, e la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore;

l) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno;

m) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro informa il lavoratore riguardo:

i) al principio che la programmazione del lavoro è variabile, all'ammontare delle ore retribuite garantite e alla retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta a dette ore garantite;

ii) alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare;

iii) al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio di un incarico e, se del caso, il termine per l'annullamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3;

n) i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore o, se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione di tali istituzioni o organi nel cui ambito sono stati stipulati;

o) ove la responsabilità incomba al datore di lavoro, l'identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali collegati al rapporto di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.

Articolo 5

Tempistica e mezzi di informazione

1. Qualora non siano state fornite in precedenza, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e lettere g), k), l) e m), sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di uno o più documenti al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro. Le altre informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di documento entro un mese dal primo giorno di lavoro.

2. Gli Stati membri possono predisporre modelli e formati per i documenti di cui al paragrafo 1 e metterli a disposizione dei lavoratori e del datore di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale o tramite altri mezzi idonei.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.

Articolo 6

Modifica del rapporto di lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo di cui all'articolo 7 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di documento scritto quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche che riflettono semplicemente un cambiamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi cui fanno riferimento i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 7.

Articolo 8

Durata massima dei periodi di prova

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova quale definito dal diritto nazionale o dalle prassi nazionali, tale periodo non sia superiore a sei mesi.

2. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova.

3. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, gli Stati membri possono prevedere che il periodo di prova possa essere prorogato in misura corrispondente, in relazione alla durata dell'assenza.

Articolo 10

Prevedibilità minima del lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non imponga al lavoratore di lavorare a meno che non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il lavoro è svolto entro ore e giorni di riferimento predeterminati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto ii); e

b) il lavoratore è informato dal suo datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole stabilito in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto iii).

2. Qualora uno o entrambi i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti, il lavoratore ha il diritto di rifiutare un incarico di lavoro senza conseguenze negative.
3. Qualora consentano a un datore di lavoro di annullare un incarico di lavoro senza compensazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, per garantire che il lavoratore abbia diritto a una compensazione se il datore di lavoro annulla l'incarico di lavoro precedentemente concordato con il lavoratore dopo un determinato termine ragionevole.
4. Gli Stati membri possono stabilire modalità di applicazione del presente articolo in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Articolo 13

Formazione obbligatoria

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.

Ambito: Salute e sicurezza - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE

Articolo 5

Disposizioni generali

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
 2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.
 3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.
 4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.
- Gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà di cui al primo comma.

Articolo 6

Obblighi generali dei datori di lavoro

1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'appuntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.
2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:
 - a) evitare i rischi;
 - b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
 - c) combattere i rischi alla fonte;
 - d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
 - e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
 - f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento, deve:
 - a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:

 - garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;
 - b) quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in materia di sicurezza e salute;
 - c) far sì che la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i lavoratori e/ o i loro rappresentanti, per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori,

connesse con la scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro;

d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e specifico.

4. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/ o i loro rappresentanti.

5. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 7

Servizi di protezione e prevenzione

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/ o nello stabilimento.

2. I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.

I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, devono poter disporre di tempo adeguato.

3. Se le competenze nell'impresa e/ o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento.

4. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori che si sa o si suppone abbiano effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e devono avere accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

5. In ogni caso:

- i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti,
- le persone o servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e
- il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente, per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento e/ o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell'insieme dell'impresa e/ o dello stabilimento.

6. Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo, provvedono uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti, siano essi interni o esterni all'impresa e/ o allo stabilimento. Se necessario, il(i) lavoratore(i) e/ o il(i) servizio(i) debbono collaborare.

7. Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.

8. Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5.

Essi possono definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5.

Articolo 8

Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato

1. Il datore di lavoro deve:

- prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti e
- organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.

2. In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l'evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure.

Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata, tenendo conto delle dimensioni e/ o dei rischi specifici dell'impresa e/ o dello stabilimento.

3. Il datore di lavoro deve:

- a) informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- b) prendere misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, cessare la loro attività e/ o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo di lavoro;
- c) salvo eccezione debitamente motivata, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato.

4. Un lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro e/ o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

5. Il datore di lavoro fa sì che qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato per la sua sicurezza e/ o quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo.

La sua azione non comporta nessun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che gli non abbia agito sconsideratamente o abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 9

Vari obblighi dei datori di lavoro

1. Il datore di lavoro deve:

- a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare;
- c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro;
- d) redigere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori.

2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d).

Articolo 10

Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori e/ o i loro rappresentanti nell'impresa e/ o nello stabilimento ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, le quali possano tener conto in particolare della dimensione dell'impresa e/ o dello stabilimento, tutte le informazioni necessarie riguardanti:

- a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/ o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/ o di funzione;
- b) e misure prese in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento, ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, adeguate informazioni in merito ai punti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinate ai lavoratori in questione.

3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano accesso per l'espletamento delle loro funzioni e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali:

- a) alla valutazione dei rischi e delle misure di protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b);
- b) all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d);
- c) alle informazioni provenienti dalle attività di protezione e di prevenzione e dai servizi di ispezione ed organismi competenti per la sicurezza e la salute.

Articolo 11

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

1. I datori di lavoro consultano i lavoratori e/ o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.

Ciò comporta:

- la consultazione dei lavoratori;
- il diritto dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti di fare proposte;
- la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

2. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro:

- a) su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute;
- b) sulla designazione dei lavoratori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2 e sulle attività previste all'articolo 7, paragrafo 1;
- c) sulle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10;
- d) sull'eventuale ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, previsto all'articolo 7, paragrafo 3;
- e) sulla concezione e organizzazione della formazione di cui all'articolo 12.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentargli proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/ o eliminare le cause di pericolo.

4. I lavoratori di cui al paragrafo 2 ed i rappresentanti dei lavoratori di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono subire pregiudizio a causa delle rispettive attività contemplate ai paragrafi 2 e 3.

5. Il datore di lavoro è tenuto a concedere ai rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori un sufficiente esonero dal lavoro — senza perdita di retribuzione — ed a mettere a loro disposizione i mezzi necessari per esercitare i diritti e le funzioni derivanti dalla presente direttiva.

6. I lavoratori e/ o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, all'autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.

Articolo 12

Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni, in occasione:

- della sua assunzione,
- di un trasferimento o cambiamento di funzione,
- dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura di lavoro,
- dell'introduzione di una nuova tecnologia,

specificatamente incentrata sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione.

Detta formazione deve:

- essere adattata all'evoluzione dei rischi ed all'insorgenza di nuovi rischi e
- essere periodicamente ripetuta, se necessario.

2. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa e/ o nel suo stabilimento, abbiano ricevuto istruzioni adeguate circa i rischi per la sicurezza e la salute durante la loro attività nella sua impresa o nel suo stabilimento.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno diritto ad una formazione adeguata.

4. La formazione di cui ai paragrafi 1 e 3 non può essere posta a carico dei lavoratori né dei loro rappresentanti.

La formazione di cui al paragrafo 1 deve aver luogo durante il tempo di lavoro.

La formazione di cui al paragrafo 3 deve aver luogo durante il tempo di lavoro conformemente alle prassi nazionali all'interno o all'esterno dell'impresa e/ o dello stabilimento.

Ambito: Salute e sicurezza - Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE

Articolo 3

Obblighi generali

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungersi a causa dell'uso di dette attrezzature di lavoro.

2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Articolo 4

Norme concernenti le attrezzature di lavoro

1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:

a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino: i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione; ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;

b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato I;

c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell'allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell'allegato I.

2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).

3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall'allegato II.

Articolo 5**Verifica delle attrezzature di lavoro**

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:

a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;

b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora siano usate al di fuori dell'impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle verifiche.

Articolo 6**Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico**

Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;

b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Articolo 7**Ergonomia e salute sul posto di lavoro**

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.

Articolo 8**Informazione dei lavoratori**

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.

2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso contengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;

b) alle situazioni anormali prevedibili;

c) alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.

Si richiama l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.

3. Le informazioni e le istruzioni per l'uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 9**Formazione dei lavoratori**

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;

b) i lavoratori di cui all'articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

ALLEGATO B – DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO BENEFICIARIO

DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO BENEFICIARIO

1. DEFINIZIONI

Bando aperto: periodo entro cui è possibile presentare in Sis.Co. la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

Bando chiuso: periodo entro cui NON è più possibile presentare la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

Cambio beneficiario totale: il cedente cede tutte le superfici sotto impegno.

Cedente: il soggetto che cede totalmente o parzialmente le superfici sotto impegno.

Cessionario (subentrante): il soggetto al quale sono cedute le superfici sotto impegno.

Cessione: si intende qualsiasi tipo di operazione, vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione che interessa interamente le superfici sotto impegno del soggetto cedente.

Sis.Co.: Sistema informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia.

2. CONDIZIONI PER IL SUBENTRO

Il cambio beneficiario è possibile solo se:

1. il cessionario (subentrante) informa la Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste dell'avvenuta cessione dei terreni attraverso la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario;
2. il cessionario (subentrante) presenta tutti i documenti giustificativi richiesti;
3. l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la cessione del sostegno;
4. la cessione riguarda tutte le particelle del cedente.

Il cessionario (subentrante) deve mantenere i medesimi impegni assunti dal cedente in relazione alle superfici oggetto di cessione.

La cessione può essere autorizzata solo nel caso in cui:

1. esista una domanda validata presentata dal cedente;
2. il cessionario sia in possesso di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi previsti dal bando;
3. il cessionario abbia un regolare titolo di conduzione (proprietà, affitto, ecc.) delle superfici oggetto di trasferimento che copra l'intero periodo di impegno residuo;
4. il cessionario dichiari di:
 - impegnarsi a subentrare agli impegni sottoscritti dal cedente per tutta la durata residua dell'anno di impegno;
 - assumersi la responsabilità delle irregolarità che comportano la riduzione e/o l'esclusione dal premio con la restituzione di eventuali contributi già erogati al cedente.

Una medesima superficie può essere coinvolta una sola volta in un procedimento di cambio beneficiario; ad eccezione del caso in cui il cedente cessa totalmente l'attività e contestualmente si verificano una delle seguenti fattispecie:

- scissione societaria in cui i soci della/le nuova/e società (subentranti) rimangono i medesimi e conducono unitariamente le medesime superfici della società madre (cedente) senza quindi un trasferimento effettivo di superfici a soggetti diversi;
- trasferimenti di superfici conseguenti a successioni ereditarie o donazioni, solo se il subentrante è il coniuge o ha una parentela/affinità con il cedente entro il terzo grado come definito ai fini INPS (vedi tabella riportata sotto, al paragrafo "Casi particolari").

3. PROCEDURA PER IL CAMBIO BENEFICIARIO

Per effettuare un cambio di beneficiario si deve attivare un'apposita procedura su Sis.Co., composta dalle seguenti fasi:

FASE 1. Presentazione da parte del cessionario di una domanda di autorizzazione a subentrare alla domanda del cedente, corredata dal modulo "**Domanda di autorizzazione**" (vedi facsimile).

FASE 2. Istruttoria della domanda da parte della Struttura competente della Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste.

FASE 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria di cui alla fase 2, presentazione da parte del cessionario della domanda autorizzata **"SRB01 - Cambio beneficiario – azienda cessionaria"** che rappresenta la domanda di sostegno/pagamento con la quale quest'ultimo subentra formalmente agli impegni del cedente per il restante periodo d'impegno.

FASE 1 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A SUBENTRARE ALLA DOMANDA DEL CEDENTE

La domanda di autorizzazione al subentro di azienda deve essere presentata dal cessionario (subentrante) entro 30 giorni lavorativi dal trasferimento di conduzione dei terreni dal cedente al cessionario **e comunque entro e non oltre il 15 novembre dell'anno N, purché i terreni trasferiti abbiano inizio conduzione entro il 10 novembre dell'anno N.**

Decorsi tali termini non sarà possibile da parte del subentrante avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno N.

La data da cui decorrono i 30 giorni lavorativi è la seguente:

- la data di stipula dell'atto di compravendita sottoscritto dalle parti, in caso di cambio di proprietà;
- la data di decorrenza indicata nel contratto sottoscritto dalle parti, in caso di cambio di conduzione tramite contratto di affitto, comodato o concessione (ad esempio: contratto d'affitto sottoscritto dalle parti il 25 settembre con decorrenza dal 1° settembre. La data del trasferimento è il 1° settembre).

La domanda di autorizzazione deve contenere:

1. l'anagrafica del cessionario e del cedente;
2. il riferimento alla domanda di sostegno presentata dal cedente alla quale il cessionario intende fare riferimento;
3. l'indicazione che la richiesta riguarda tutte le superfici sotto impegno del cedente (cessione totale);
4. le superfici richieste nella domanda del cedente a cui il cessionario intende subentrare;
5. la dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario, sottoscritta sia dal cedente, che dal cessionario, come da modello allegato;
6. documentazione richiesta nelle disposizioni attuative nei casi di conduzione associata di viticoltura o frutticoltura specializzata.

FASE 2 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

L'istruttoria della richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario presentata dal cessionario è in capo alla struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

L'istruttoria deve essere completata **entro 30 giorni lavorativi** dalla presentazione della domanda di autorizzazione da parte del cessionario e può concludersi anche con esito parzialmente positivo, qualora non tutte le superfici oggetto di trasferimento presentino le caratteristiche previste dal presente bando.

Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento ne comunica l'esito al cessionario e al cedente tramite PEC.

FASE 3 – PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO DELLA DOMANDA AUTORIZZATA "SRB01 – CAMBIO BENEFICIARIO – AZIENDA CESSIONARIA"

Una volta che la domanda di autorizzazione al cambio beneficiario è stata istruita positivamente, il cessionario deve presentare una domanda autorizzata denominata **"SRB01 – Cambio beneficiario -azienda cessionaria"**, che costituisce domanda di sostegno/pagamento.

La domanda ha la stessa struttura della corrispondente domanda di sostegno/pagamento dell'intervento SRB01 oggetto di cambio beneficiario.

Alla domanda autorizzata deve essere allegata la documentazione prevista dal bando.

La domanda autorizzata deve essere presentata **entro 30 giorni lavorativi** dal ricevimento della comunicazione, tramite PEC, dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda di autorizzazione, **pena l'invalidazione dell'intera procedura di subentro e ferme restando le tempistiche di seguito riportate.**

Regole per il subentro a bando chiuso

Se i termini per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento sono scaduti (bando chiuso), affinché il cessionario possa percepire il pagamento nell'annualità corrispondente a quella in cui il cedente ha presentato la domanda di sostegno/pagamento, **il cessionario deve presentare la domanda autorizzata denominata "SRB01 - Cambio beneficiario -azienda cessionaria" riferita all'anno campagna N, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione PEC** di autorizzazione al cambio beneficiario da parte del responsabile del procedimento.

Eccezione: per le richieste di autorizzazione presentate dal 1° al 15 novembre 2026, le cui istruttorie devono essere completate entro il 30 novembre 2026, la domanda autorizzata deve essere presentata entro il 15/12/2026.

La domanda autorizzata presentata deve contenere le superfici oggetto di trasferimento e le eventuali superfici del cessionario già sotto impegno, mentre non può contenere nuove superfici.

Nel caso in cui la domanda autorizzata, presentata a bando chiuso sia collegata a una domanda di sostegno tardiva, le penalità previste per le domande tardive di sostegno saranno applicate al cessionario.

Regole per il subentro a bando aperto

Il subentro a bando aperto è possibile solo se il cedente ha già presentato la domanda di sostegno/pagamento per l'anno 2026.

Quando il bando è aperto il cessionario deve presentare la domanda autorizzata **entro i termini stabiliti dalla normativa per le domande di sostegno/pagamento dell'intervento SRB01**, fermo restando il rispetto dei 30 gg lavorativi dalla comunicazione PEC.

Una domanda autorizzata presentata tardivamente a bando aperto sarà soggetta alle stesse penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento.

4. CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Il cessionario assume formalmente gli impegni del cedente con la presentazione della domanda autorizzata "SRB01 - Cambio beneficiario- azienda cessionaria" e diviene responsabile a tutti gli effetti del rispetto degli impegni per tutta la durata residua dell'anno solare.

Se il cessionario non avesse i requisiti per potere subentrare nell'impegno, invece, il cedente dovrà restituire i premi percepiti, maggiorati degli interessi legali.

Dopo l'assunzione formale degli impegni da parte del cessionario con la presentazione della domanda autorizzata, la responsabilità di eventuali rinunce agli impegni e/o future irregolarità che comportano riduzioni o esclusioni dal premio, con recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, è imputabile al cessionario stesso, il quale è tenuto a restituire anche il premio già erogato al cedente.

Nella tabella seguente sono riassunti i casi che determinano la restituzione dei premi e i relativi soggetti tenuti alla restituzione.

CASISITICA	SOGGETTO TENUTO ALLA RESTITUZIONE DEI PREMI PERCEPITI
Domanda di autorizzazione istruita negativamente	Cedente
Domanda di autorizzazione con istruttoria parzialmente positiva	Cedente per le superfici non autorizzate al subentro
Mancata presentazione, oppure presentazione oltre i termini previsti, della domanda autorizzata "SRB01 - Cambio beneficiario – azienda cessionaria"	Cedente
Domanda autorizzata "SRB01 - Cambio beneficiario – azienda cessionaria" istruita negativamente	Cessionario

CASI PARTICOLARI

Nelle seguenti casistiche:

1. trasferimenti di superfici conseguenti a successioni ereditarie o donazioni, solo se il subentrante è il coniuge o ha una parentela/affinità con il cedente entro il terzo grado come definito ai fini INPS, come da tabella sotto riportata
2. scissione societaria in cui i soci della/le nuova/e società (subentranti) rimangono gli stessi e conducono unitariamente le stesse superfici della società madre (cedente), senza quindi un trasferimento effettivo di superfici/capi animali a soggetti diversi

potrebbe verificarsi l'impossibilità di rispettare alcune delle regole generali. In tal caso il responsabile dell'intervento e l'Organismo Pagatore Regionale valuteranno puntualmente se autorizzare il cambio beneficiario.

Inoltre, eventuali richieste di subentro da parte del cessionario riconducibili al decesso o incapacità professionale di lunga durata del cedente e/o cessionario che impedissero il rispetto di queste disposizioni, saranno valutate caso per caso dal responsabile dell'intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale.

Gradi di parentela/affinità, definiti ai fini INPS

PARENTELA		AFFINITÀ	
vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite		vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge	
Grado	Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
1	- padre e madre - figlio o figlia	1	- suocero o suocera del titolare - figlio o figlia del coniuge
2	- nonno o nonna - nipote (figlio del figlio o della figlia) - fratello o sorella	2	- nonno o nonna del coniuge - nipote (figlio del figlio del coniuge) - cognato o cognata
3	- bisnonno o bisnonna - pronipote (figlia o figlio del nipote) - nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) - zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)	3	- bisnonno o bisnonna del coniuge - pronipote (figlio del nipote del coniuge) - nipote (figlio del cognato o della cognata) - zio o zia del coniuge

FAC SIMILE

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO TOTALE

Il sottoscritto _____ (nome e cognome del beneficiario), nato a _____
provincia di _____ in data (gg/mm/aa) _____, residente in _____
_____ (indirizzo completo del beneficiario), titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (denominazione Ditta), CUA _____
_____, con sede in _____ (indicare sede legale della ditta), con riferimento alla domanda di sostegno n. 20 _____ (indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente), **in qualità di cessionario (subentrante)**

E

Il sottoscritto _____ (nome e cognome del beneficiario) nato a _____
provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____
_____ (indirizzo completo del beneficiario), titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (denominazione Ditta), CUA _____
_____, con sede in _____ (indicare sede legale della ditta), con riferimento alla domanda di sostegno n. 20 _____ (indicare ID procedimento ultima domanda valida), **in qualità di cedente**

DICHIARANO

il proprio consenso al cambio beneficiario per le superfici sotto riportate per la domanda

SRB01 N° _____

TIPOLOGIA COLTURALE	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE OGGETTO DI CAMBIO BENEFICIARIO (ha)*

***Totale Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha): _____**

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste da queste disposizioni e dal bando degli interventi SRB01, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Luogo e Data

Firma del cessionario (subentrante)

Firma del cedente

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegato alla domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata tramite Sis.Co, insieme alla **copia del documento di identità in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all'altra eventuale documentazione a supporto della richiesta.**

ALLEGATO C – RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI RELATIVI ALL'INTERVENTO SRB01 "SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI DI MONTAGNA – ANNO 2026"

PREMESSA

Il presente allegato disciplina a livello regionale quanto previsto dal D.lgs. 42/2023 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" così come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 188 del 23 novembre 2023 e dal D.M. MASAF n. 93348/2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" con riferimento agli impegni relativi all'intervento SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna" del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 (PSP), Reg. (UE) 2021/2115 di Regione Lombardia, bando 2026.

Per il riconoscimento dell'aiuto richiesto in domanda, il beneficiario deve rispettare le condizioni di ammissibilità, gli impegni, generali e specifici, relativi alle diverse tipologie colturali a premio, gli obblighi di condizionalità e condizionalità sociale.

1. DEFINIZIONI

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di aiuto deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno

CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di aiuto e di pagamento

CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto ai sensi dell'art. 72 del Reg. (UE) 2021/2116

DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO – è la domanda di partecipazione ad un regime di pagamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, art. 71

DURATA DELL'INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (art. 2, comma 1, lettera k) del D.M. n. 93348/2024)

ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO – parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (art. 2, comma 1, lettera i) del D.M. n. 93348/2024)

ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (art. 2, comma 1, lettera j) del D.M. n. 93348/2024)

GRUPPO DI IMPEGNI – insieme di due o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (art. 2, comma 1, lettera aa) del D.M. n. 93348/2024)

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio

IMPORTO AMMESSO A PAGAMENTO – Importo definito a seguito dei controlli di ammissibilità

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole condizionalità rafforzata o degli impegni e degli obblighi previsti dall'intervento dello sviluppo rurale (art. 2, comma 1, lettera f) del D.M. n. 93348/2024)

INTERVENTO– strumento di sostegno dello sviluppo rurale del PSP Italia 2023-2027

MONTANTE A CUI SI APPLICANO LE RIDUZIONI – secondo il DM n. 93348/2024 il montante a cui si riferisce l'impegno violato può essere rappresentato dall'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/UBA o capo), secondo la pertinenza. Per l'intervento SRB01 il montante è rappresentato dall'intervento, dal macrogruppo colturale (= tipologia colturale) e dalla parcella

OPR – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia

PLUA – Planned unit amount, premio unitario annuale

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale

RM BA - Requisiti Minimi relativi al Benessere Animale

RM FERT – Requisiti Minimi relativi all'uso dei FERTilizzanti

RM FIT – Requisiti Minimi relativi all'uso dei prodotti FITosanitari

SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Reg. (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche (art. 2, comma 1, lettera l) del D.M. n. 93348/2024)

SANZIONE SUPPLEMENTARE - sanzione che si applica nei casi di sovradichiarazione di superficie, se la differenza accertata è superiore al 50% della superficie determinata, con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, lettera c) del D.lgs. 42/2023

SOI – Superficie oggetto di impegno

SUPERFICIE DETERMINATA – la superficie degli appezzamenti o delle parcelle in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti.

SUPERFICIE DICHIARATA - la superficie oggetto di una domanda di aiuto richiesta dal beneficiario.

TIPOLOGIA COLTURALE – per tipologia colturale si intende: pascolo; prato permanente; prato da vigna; vigneto terrazzato e vigneto non terrazzato; frutteto, oliveto; castagneto

ZO – Zone Ordinarie, cioè non vulnerabili ai nitrati

ZVN – Zona Vulnerabile ai Nitrati

2. OBBLIGHI GENERALI

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per gli interventi connessi alla superficie, che sono soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173 e ss.mm.ii. recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii. per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Reg. di Esecuzione (UE) 2022/1173 e ss.mm.ii., lo Stato Membro fissa il termine per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii, in caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica una **riduzione del contributo pari all'1%, per ogni giorno di ritardo dell'aiuto** cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- **se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile** e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno il beneficiario dichiara in domanda tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola.

Ai sensi del Decreto MASAF n° 263980 del 22 maggio 2023 di "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola

comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", se per un dato anno il beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole, si determina la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda di sostegno/pagamento e si applica una riduzione come di seguito determinata:

- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **< 3%**: nessuna riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 3% e ≤ 20%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 1% di riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 20% e ≤ 50%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 2% di riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 50% e in tutti i casi in cui la superficie non dichiarata è determinante per l'ammissibilità agli interventi**: 3% di riduzione.

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA

Il beneficiario non deve sovradichiarare le superfici abbinate ad un determinato PLUA.

Si ha una sovradichiarazione quando la superficie dichiarata (di seguito indicata con A) per il PLUA risulti superiore alla superficie determinata (di seguito indicata con B) con i controlli amministrativi e/o in loco.

Se un beneficiario, per un dato PLUA, dichiara una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata abbinate a quel PLUA, a cui si applicano le riduzioni e sanzioni, ai sensi dell'art. 6 (commi 3 e 5 e del D.lgs. 42/2023 e ss.mm.ii.).

La difformità di superficie è così calcolata:

A = Superficie DICHIARATA

B = Superficie DETERMINATA

C = Riduzione totale = (A-B)

D= Calcolo della percentuale totale di difformità: (C/B) *100

DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITA' DI SUPERFICIE
Difformità di superficie inferiore o uguale al 3% e (superficie dichiarata) – (superficie determinata) = inferiore o uguale a 2 ha	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata, <u>senza riduzione dell'importo</u>
Difformità di superficie superiore al 3% MA inferiore o uguale 10%	Se il beneficiario ⁴ nell'anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovradichiarazione, il premio viene calcolato sulla superficie determinata successivamente ridotto di una quota pari alla differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (<i>Riduzione parziale dell'importo</i>)

⁴ Tale beneficiario è sottoposto a controllo, l'anno successivo e in caso di esito negativo del controllo, decade dalla casistica "riduzione parziale dell'importo" e si applicano le riduzioni previste dalla casistica "riduzione piena dell'importo" anche nell'anno precedente.

(superficie dichiarata) – (superficie determinata) > = 2 ha o Difformità di superficie superiore al 3% MA Inferiore o uguale 20%	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (<i>Riduzione piena dell'importo</i>)
Difformità di superficie superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA
Difformità di superficie superiore al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA ed inoltre viene irrogata una sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

NB – Ai sensi dell'art. 6 comma 4 Dlgs 42/2023 e ss.mm.ii., se a livello di intervento, la differenza, tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento e la superficie determinata è inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20% della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Se, durante i controlli amministrativi e in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie:

1. una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda
2. che la coltura richiesta a premio dal richiedente appartiene ad una tipologia colturale diversa da quella accertata in campo

il premio NON viene riconosciuto sulle superfici interessate e inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie di cui alla tabella del precedente paragrafo 2.3.

3. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DELL'INTERVENTO

In caso di inadempienze agli impegni, si applicano riduzioni fino all'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 12 e dall'allegato 4 "*Riduzione per violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali (art.12)*" del D.M. MASAF N° 93348 del 26 febbraio 2024.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni affini sono stati riuniti in un unico gruppo di impegni.

Al fine di identificare i montanti, a carico dei quali operare le riduzioni e le esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno dell'intervento SRB01 è stato collegato, secondo la pertinenza, all'intervento o al macrogruppo coltura o alla parcella.

Per l'intervento SRB01 il macrogruppo coltura corrisponde alla Tipologia colturale.

L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno
- Entità - impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazione (1, 3, 5) relativi a gravità, entità e durata (GED) per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio GED.

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato dello stesso gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x => 5,00	10%

4. DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO/MACROGRUPPO COLTURALE

Un beneficiario può decadere dall'intervento in presenza di una o più delle seguenti casistiche di infrazioni:

1. rilevazione di prove false presentate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni;
2. in caso di ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco previsto nell'ambito del PSP 2023-2027.

In tutti i casi di decadenza totale sopra richiamati, il beneficiario, oltre ad essere escluso dal premio per l'anno civile dell'accertamento, è soggetto alla restituzione degli importi già erogati.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ E IMPEGNI DI INTERVENTO

Ferme restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali precedentemente illustrati, in caso di mancato rispetto di:

- Condizioni ammissibilità
- Obblighi di condizionalità rafforzata
- Obblighi di condizionalità sociale
- Impegni propri dell'intervento

vengono applicate riduzioni dei premi fino all'esclusione degli stessi.

5.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità previste dal bando, relative ai soggetti beneficiari e ai diversi sistemi agricoli e tipologie colturali, devono essere soddisfatte per tutto il periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (pagamento anticipo e pagamento saldo).

Se non sono rispettati i criteri di ammissibilità, il premio richiesto è rifiutato o recuperato integralmente.

5.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

I beneficiari dell'intervento SRB01 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata previsti dal Reg. UE 2021/2115 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda questi obblighi e le conseguenze relative al mancato rispetto degli stessi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR relativo all'anno di riferimento del controllo.

Le eventuali infrazioni agli impegni pertinenti di condizionalità e le eventuali violazioni comuni alla condizionalità riscontrate nell'ambito del controllo dei requisiti minimi RM FERT, RM FIT e RM BA, rilevati durante i controlli in loco degli altri interventi a superficie del PSP 2023-2027, vanno considerate anche ai fini del calcolo del premio dell'intervento SRB01 e delle linee di finanziamento del PSP (sostegno di base al reddito, regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) a cui si applica la condizionalità, con le regole previste dal Manuale operativo dei controlli di condizionalità.

Inoltre, si precisa che eventuali infrazioni di condizionalità rilevate per l'intervento SRB01, vanno considerate anche ai fini del calcolo del premio degli interventi SRA, e delle linee di finanziamento del PSP 2023-2027 (sostegno di base al reddito, regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali), a cui si applica la condizionalità, con le regole previste dal Manuale operativo dei controlli di condizionalità.

5.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE

Per quanto riguarda le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale il riferimento è: il DM n. 337220 del 28 giugno 2023 del MASAF: "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", **il D. Lgs n. 188 del 23 novembre 2023 che ha modificato il D.lgs. n. 42/2023 e il D.M. MASAF del 31 gennaio 2024⁵, che ha modificato il DM n. 337220/2023.**

Tutti gli obblighi di condizionalità sociale vengono indicizzati come di seguito indicato:

IN-DICE	NORMA	
	DIRETTIVA (UE) 2019/1152	DECRETO LEGISLATIVO 104/2022
2	Articolo 3 - le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)	Articolo 4, comma 1, lettera a) articolo 4, comma 1, lettera b) articolo 4, comma 1, lettera c) articolo 5, comma 1 articolo 5, comma 2, lettera a) articolo 5, comma 2, lettera b) articolo 5, comma 2, lettera c)
2	Articolo 4 - Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 5 - Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 6 - Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta	Articolo 4, comma 1, lettera d)
1	Articolo 8 - Periodo di prova	Articolo 7
2	Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro	Articolo 9
1	Articolo 13 - Formazione obbligatoria	Articolo 11
	DIRETTIVA 89/391/CEE	DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
6	Articolo 5 - Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori	Articolo 18, comma 1, lettera c)

⁵ Decreto 31 gennaio 2024: Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

7	Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione	Articolo 29, comma 1
7	Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti	Articolo 17, comma 1, lettera b)
5	Articolo 8 - Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori	Articolo 43, comma 1, lettera a)
		articolo 43, comma 1, lettera e)
4	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro	Articolo 28, comma 2, lettera a)
		articolo 28, comma 2, lettera b)
2	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro	Articolo 18, comma 1, lettera r)
6	Articolo 10 - Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione	Articolo 36
3	Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro	Articolo 18, comma 1, lettera s)
6	Articolo 12 - Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute	Articolo 37, comma 1
DIRETTIVA 2009/104/CE		DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
7	Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute	Articolo 71, comma 1
7	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata	Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, parte II)
6	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata	Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II)
2	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata	Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2
7	Articolo 5 - Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente	Articolo 71, comma 8, lettera a)
		Articolo 71, comma 8, lettera b)
7	Articolo 6 - L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati	Articolo 71, comma 7
3	Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro	Articolo 71, comma 6
7	Articolo 8 - I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012
7	Articolo 9 - I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012.

Dalla sommatoria degli indici attribuiti in tabella ad ogni articolo violato deriva la percentuale di riduzione da applicare **ai pagamenti interessati**, così come di seguito riportato:

- a) se la sommatoria degli indici è compresa tra 1 e 3, la percentuale di riduzione è pari al **3 %**;
- b) se la sommatoria degli indici è compresa tra 4 e 18, la percentuale di riduzione è pari al **5 %**;
- c) se la sommatoria degli indici è compresa tra 19 e 111, la percentuale di riduzione è pari al **10 %**.

In ogni caso, si applica, la percentuale del 10 %, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.

Infine, nel caso in cui la stessa **infrazione persista per più di un anno solare** o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 20 % dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale; in caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 30 % dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale.

Qualora i beneficiari degli interventi per i quali è previsto il rispetto della condizionalità sociale, dopo la contestazione, da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una delle sopracitate infrazioni, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorità, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione (3 % - 5% - 10%) sono ridotte, rispettivamente, del 100 %, 50 % e 25%.

In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, rilevato durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, deve essere considerato ai fini del calcolo del premio dell'intervento SRB01, di tutti gli interventi SRA e dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii. a cui si applica la condizionalità sociale.

5.4 IMPEGNI PROPRI DELL'INTERVENTO

Nella tabella seguente sono riportati gli impegni previsti per l'intervento SRB01, che sono accorpati per "gruppo di impegni" affini, e che sono verificati da ERSAF su delega dell'Organismo Pagatore Regionale durante i controlli in loco e con verifiche amministrative svolte in istruttoria informatizzata di anticipo e saldo.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di gravità, entità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione.

PSP 2023-2027 - INTERVENTO SRB01 "SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI DI MONTAGNA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
TIPO DI IMPEGNO	DESCRIZIONE	ENTITÀ ⁶ Bassa (1) Media (3) Alta (5)	GRAVITÀ Bassa (1) Media (3) Alta (5)	DURATA Bassa (1) Media (3) Alta (5)	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
IMPEGNO GENERALE	Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna per tutto l'anno di impegno				INTERVENTO Il premio non viene riconosciuto
IMPEGNI INERENTI AL PASCOLO	Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa				TIPOLOGIA CULTURALE PASCOLO Il premio non viene riconosciuto ⁷
	Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini, ovicaprini ed equidi) di 60 giorni, anche non continuativi				
	Garantire un carico pari ad almeno 0,2 UBA/ha* per ogni codice pascolo				
	Garantire per pascoli che ricadono - in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) un carico massimo pari a 2 UBA/ha/anno (**) - in Zone Ordinarie (ZO) un carico massimo pari a 4 UBA/ha/anno (**)	(3)	(3)	(3)	TIPOLOGIA CULTURALE PASCOLO⁷
<p>(*) NB -Il bestiame per il quale nel registro di alpeggio generato dalla BDN non è indicata la data di scarico o è presente una indicazione anomala non viene considerato ai fini del calcolo del rapporto UBA/ha. Il calcolo UBA/ha si effettua considerando al numeratore il numero di UB complessivo di animali al pascolo, detenuti dal beneficiario e presenti nel codice allevamento intestato al beneficiario, e al denominatore la SOI a pascolo calcolata per singolo codice pascolo.</p> <p>(**) La verifica del rispetto del carico massimo sulle superfici richieste a premio nell'anno campagna si basa su tutti i capi detenuti dal beneficiario e portati al pascolo provenienti da anche codici allevamento non a lui intestati.</p>					

⁶ Nel calcolo dell'entità della superficie violata, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore di superficie violata che rientra nella classe più penalizzante: es. superficie violata (tipologia frutteto) = 4% della SOI corrispondente a 0,4 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è MEDIO

⁷ Qualora la superficie della tipologia colturale pascolo sia ripartita su più di un codice pascolo, il montante a cui si applica la sanzione è la superficie del codice pascolo ove l'impegno è stato violato

PSP 2023-2027 - INTERVENTO SRB01: «SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI DI MONTAGNA»

VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	ENTITÀ ⁸ Bassa (1) Media (3) Alta (5)	GRAVITÀ Bassa (1) Media (3) Alta (5)	DURATA Bassa (1) Media (3) Alta (5)	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
IMPEGNI INERENTI AL PRATO PERMANENTE	Effettuare almeno uno sfalcio annuale (controllato con AMS)				PARCELLA a PRATO PERMANENTE interessata dalla violazione
IMPEGNI INERENTI AL PRATO DA VICENDA	Effettuare almeno uno sfalcio annuale (controllato con AMS)				PARCELLA a PRATO DA VICENDA interessata dalla violazione
IMPEGNI INERENTI AL VIGNETO NON TERRAZZATO	Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti (se controllato con AMS)				PARCELLA a TIPOLOGIA COLTURALE VIGNETO NON TERRAZZATO interessata dalla violazione
	Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti	(1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E COMUNQUE compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha (compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0,5 ha	Segue l'entità	(3)	TIPOLOGIA CULTURALE VIGNETO NON TERRAZZATO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI
IMPEGNI INERENTI AL VIGNETO TERRAZZATO	Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti (se controllato con AMS)				PARCELLA a TIPOLOGIA COLTURALE VIGNETO TERRAZZATO interessata dalla violazione
	Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti	(1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E COMUNQUE compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha (compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0,5 ha	Segue l'entità	(3)	TIPOLOGIA CULTURALE VIGNETO TERRAZZATO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI

PSP 2023-2027 - INTERVENTO SRB01 "SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI DI MONTAGNA"

VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	ENTITÀ ⁸ Bassa (1) Media (3) Alta (5)	GRAVITÀ Bassa (1) Media (3) Alta (5)	DURATA Bassa (1) Media (3) Alta (5)	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
IMPEGNI INERENTI AL FRUTTETO	Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti (se controllato con AMS)				PARCELLA a TIPOLOGIA COLTURALE FRUTTETO interessata dalla violazione
	Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti	(1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E COMUNQUE compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha (compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0,5 ha	Segue l'entità	(3)	TIPOLOGIA COLTURALE FRUTTETO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI

⁸ Nel calcolo dell'entità della superficie violata, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore di superficie violata che rientra nella classe più penalizzante: es. superficie violata (tipologia frutteto) = 4% della SOI corrispondente a 0,4 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è MEDIO

ALLEGATO D - TRATTAMENTO DATI PERSONALI



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) – Bandi interventi a superficie e strutturali

Il presente documento ha lo scopo di informare circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo rurale	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e ss.mm.ii.;</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e ss.mm.ii.	
--	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici e privati quali:

- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica;

nonché ad altri soggetti pubblici individuati di volta in volta per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;

- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
 - Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo;
- Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 26.01.2026

ALLEGATO E – PREMI APPLICATI IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA UE DELL'EMENDAMENTO E7 (CSR Lombardia -DGR 5595/2025)

Indennizzi suddivisi per sistema agricolo (€/Ha/anno)

Sistema agricolo zootecnico estensivo

Tipologia colturale: Pascolo	Totale Indennità (Euro/ha)		
Classe di Superficie	fino a 75 ha	oltre 75 ha e fino a 150 ha	>150 ha e fino a 300* ha
Pascolo > 2000 mt	232	189	160
Pascolo < o uguale 2000 mt	116	94	80

* Il massimale di superficie è riferito all'intero Sistema agricolo zootecnico estensivo - PASCOLO

Per la tipologia colturale "pascolo", il premio è ridotto del 40% per le aziende intestatarie di codice/i allevamento/i ubicati esclusivamente in comuni non montani (eccezione per i Comuni limitrofi a quelli di montagna, indicati nel bando, e per allevamenti ovicaprini in pascolo vagante, così come registrato nella Banca Dati Regionale della Veterinaria)

Tipologia colturale: Pascolo	Totale Indennità (Euro/ha)		
Classe di Superficie	fino a 75 ha	oltre 75 ha e fino a 150 ha	>150 ha e fino a 300* ha
Pascolo > 2000 mt	139,2	113,4	96
Pascolo < o uguale 2000 mt	69,6	56,4	48

* Il massimale di superficie è riferito all'intero Sistema agricolo zootecnico estensivo - PASCOLO

Sistema agricolo zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere

Tipologia colturale: Prato Permanente	Totale Indennità (Euro/ha)								
Pendenza	Altitudine								
	<750 mt			750-1.500 mt			>1.500 mt		
Classe di Superficie	fino a 10 ha	oltre 10 ha e fino a 20 ha	>20 ha e fino a 30* ha	fino a 10 ha	oltre 10 ha e fino a 20 ha	>20 ha e fino a 30* ha	fino a 10 ha	oltre 10 ha e fino a 20 ha	>20 ha e fino a 30* ha
<10%	58	44	36	73	58	44	102	73	65
10-20%	102	73	65	145	109	94	174	131	109
>20%	174	131	116	290	218	189	436	327	276

* Il massimale di superficie è riferito all'intero Sistema agricolo zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere - PRATO PERMANENTE

Sistema agricolo seminativi

Tipologia colturale: Prato avvicendato	Totale Indennità (Euro/ha)		
Classe di Superficie	fino a 10 ha	oltre 10 ha e fino a 20 ha	>20 ha e fino a 30* ha
<10%	58	44	36
10-20%	102	73	65
>20%	174	123	116

* Il massimale di superficie è riferito all'intero Sistema agricolo seminativi - PRATO AVVICENDATO

Sistema agricolo Frutticoltura specializzata

Tipologia colturale	Totale Indennità (Euro/ha)		
Classe di Superficie	fino a 5 ha	oltre 5 ha e fino a 10 ha	>10 ha e fino a 12* ha
Vigneto non terrazzato	261	232	131
Vigneto terrazzato	653	581	327
Frutteto specializzato	261	232	131
Oliveto	261	232	131
Castagneto	261	232	131

* Il massimale di superficie NON è riferito all'intero Sistema agricolo Frutticoltura specializzata ma a ciascuna Tipologia colturale. Nel caso di conduzione associata da parte di cooperative la superficie massima ammissibile a contributo per ognuna delle Tipologie colturali "vigneto non terrazzato", "vigneto terrazzato", "frutteto" e "oliveto" è 60 ha (invece di 12); per la Tipologia colturale "castagneto", la superficie massima ammissibile a contributo è di 100 ha (invece di 12).